

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
 concernente la costituzione della Verzasca S. A. e la concessione  
 per lo sfruttamento delle acque della Verzasca e suoi affluenti

(del 19 gennaio 1959)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

## I.

Il 13 ottobre 1952, il Consiglio di Stato proponeva al Gran Consiglio il rinnovo della concessione delle acque del torrente Verzasca al Comune di Lugano; il 10 marzo 1953 il disegno di decreto legislativo costituente la concessione veniva approvato dalla Sovrana Rappresentanza e convertito in legge.

La concessione era scaduta nel 1948, ma al suo rinnovo si opposero difficoltà giuridiche di notevole rilievo, di cui fa fede il messaggio n. 200 del 25 novembre 1949 a proposito delle acque del torrente Morobbia, e lo stesso messaggio n. 384, che nel 1952 ha ripreso i due problemi ininteressanti le aziende elettriche comunali di Lugano e Bellinzona.

I diritti di riscatto e di riversione alla scadenza del secondo periodo di 40 anni, avevano provocato discordi pareri, ma più d'ogni altra cosa si temeva che i rinnovi avrebbero pregiudicato il nuovo corso della politica idroelettrica del Cantone.

Per questa ragione, d'intesa con la Commissione della Gestione, il Consiglio di Stato propose un rinvio dell'oggetto per cinque anni. Le concessionarie avversarono l'idea, in relazione a nuove opere di adattamento necessarie agli esistenti impianti.

In sostanza si temeva che il Cantone potesse includere nel sistema di produzione in cooperazione, gli impianti della Morobbia e della Verzasca, come prospettato nel messaggio del 25 novembre 1949.

La nuova situazione che abbiamo l'onore di sottoporvi dimostra l'infondatezza delle preoccupazioni sorte allora, e sta a confermare la leale volontà dello Stato di collaborare con le aziende pubbliche esistenti da cui dipendono non solo le fortune di centri importanti, ma altresì l'approvvigionamento di buona parte del Cantone.

Come già è noto al Gran Consiglio, le prospettive per l'impianto della Verzasca si sono sostanzialmente modificate ed hanno assunto uno sviluppo imprevisto negli ultimi anni, grazie ad un nuovo progetto, commesso dal Comune di Lugano allo studio d'ingegneria Gellera e Lombardi in Locarno.

Mentre si pensava che la concessione del marzo 1953 avrebbe giovato all'impianto attuale per tutta la sua durata, mediante ammodernamento delle parti elettromeccaniche e riparazioni alla parte idraulica, come previsto in un vecchio progetto Motor Columbus, i nuovi studi hanno indotto la concessionaria a formulare istanza di nuova concessione, sia per l'ampliamento dei corsi d'acqua sfruttati, sia per la estensione degli impianti ed il loro costo, che, economicamente, non potevano reggere sulla scorta delle condizioni pattuite dalla concessione rinnovata.

In via subordinata, per il caso in cui non fosse data la concessione principale, ha chiesto la città di Lugano l'autorizzazione a procedere a più modesto sfruttamento, sulla scorta di un progetto ridotto, che sarebbe però realizzato unicamente dall'attuale concessionaria.

Già da questo fatto — diciamo incidentalmente — discende la linea di condotta della istante, la quale, come è suo diritto, intenderebbe prevalersi della concessione del marzo 1953 fino alla scadenza nel caso in cui non fosse raggiunto un accordo con lo Stato per uno sfruttamento in comune.

Diamo qui in appresso una descrizione degli impianti, quali sono documentati dal progetto, invero originale, dello studio ing. Lombardi e Gellera. La relazione riassume il rapporto tecnico aprile 1956 e relativi aggiornamenti.

## II.

La Valle Verzasca, per la vastità dei suoi bacini imbriferi, l'importanza delle precipitazioni e la buona qualità delle rocce, presenta eccellenti premesse per la produzione di energia, che sono tuttora imperfettamente utilizzate dall'impianto esistente.

La sola difficoltà per uno sfruttamento razionale di queste forze idriche è rappresentata dal fatto che la parte alta della valle offre ben scarse possibilità per la costituzione di laghi artificiali economicamente interessanti.

Un grande bacino di compenso e accumulazione può invece essere facilmente costituito nella parte bassa della valle dove diverse strozzature molto bene si prestano all'impostazione di dighe ad arco sottili. Questo fatto è d'importanza fondamentale per lo studio di uno sfruttamento razionale delle forze idriche di tutta la Verzasca.

La Verzasca presenta nella sua parte inferiore, da Lavertezzo al Lago Verbano, l'aspetto tipico di una profonda valle di erosione. Il fiume impetuoso ha intagliato profondamente nel corso di millenni le rocce gneissiche costituenti questa zona. Le pareti rocciose, nude e ripide, spesso quasi verticali, testimoniano della ottima qualità delle rocce.

Nella parte superiore della Verzasca, a nord di Lavertezzo, frequenti frane, depositi alluvionali e morene coprono quasi dappertutto il fondovalle. La buona qualità della roccia risulta però anche qui evidente da una osservazione delle pareti rocciose sugli alti fianchi della valle.

Si può dunque affermare che, nell'insieme, tutta la zona della Valle Verzasca risulta essenzialmente di rocce gneissiche di ottima qualità, come meglio risulta dal rapporto geologico allegato allo studio eseguito dal geologo Dott. E. Dalvesco. Le poche eccezioni, rappresentate da alcuni strati di marmo e di anfibolite che intersecano trasversalmente in alcuni punti la valle, non sono di grande importanza. Spesso anzi queste rocce sono state trasformate dalla metamorfosi al punto da renderne ardua la loro distinzione dagli strati gneissici.

Anche dal punto di vista tettonico la situazione è molto favorevole, in quanto gli strati hanno una direzione quasi perpendicolare alla valle e una giacitura quasi verticale, ciò che è favorevole sia per l'impermeabilità dei bacini artificiali, sia per il tracciamento delle gallerie.

Considerato dal punto di vista dell'idrologia, il bacino imbrifero della Verzasca presenta un aspetto non del tutto soddisfacente. Notevoli sono le variazioni rapide dei deflussi. Forti piene di corta durata e periodi di siccità caratterizzano il regime idrologico di questo fiume. E' già sin d'ora evidente la necessità di un importante elemento regolarizzatore.

Per uno sfruttamento razionale delle forze idriche di questa valle si impone quindi la ricerca di un importante elemento regolarizzatore atto a compensare le sensibili variazioni dei deflussi che altro non può essere se non uno o più laghi artificiali.

L'esame particolareggiato ha però portato alla conclusione che ciò non è possibile nel bacino superiore della Verzasca.

Gli approfonditi studi eseguiti hanno invece dimostrato che la soluzione a questo importante problema può essere trovata nella parte inferiore della valle. In località Selvatica, circa 1 km. al nord di Contra, la Valle Verzasca presenta

alcune strozzature che si prestano perfettamente alla impostazione di una diga a volta sottile di importanti dimensioni.

Questo fatto di importanza fondamentale ha determinato la disposizione generale del progetto adottato.

Con una diga di oltre 200 m. di altezza e di circa 380 m. di sviluppo al ciglio, si può creare un bacino artificiale di oltre 100 mio di mc. d'invaso.

Con un serbatoio di così notevoli proporzioni il problema della regolazione giornaliera, settimanale e mensile dei deflussi della Verzasca può essere facilmente risolto. In più questo importantissimo bacino permette lo spostamento di grandi quantità d'acqua dall'estate all'inverno, migliorando così notevolmente la proporzione tra produzione di energia estiva e invernale.

Studi hanno dimostrato l'opportunità di stabilire per ora la quota massima di questo bacino a 470 m. sul mare. Dal livello massimo del bacino al livello medio del Lago Maggiore (ca. 193 m. s/M) restano quindi 277 m. di caduta lorda, che possono essere utilizzati, tramite un corto tratto di galleria, per la produzione di energia.

### III.

Una diga dalle caratteristiche di cui sopra, invaserà nella bassa Val Verzasca un lago artificiale di oltre 100 mio di mc. d'invaso e di una lunghezza di circa 6 km., chiamato bacino di Vogorno. La strada attuale della Val Verzasca sarà sommersa da questo bacino su di una lunghezza di ca. 5 km. e dovrà quindi essere ricostruita più in alto.

Questo bacino sommergerà solo terreni di scarso valore agricolo e forestale e un certo numero di casine egualmente di poca importanza. Una grande frazione del terreno occupato è anzi formata da rocce e zone incolte.

Diversi paesi situati sulla sponda sinistra del lago saranno molto meglio serviti dalla nuova strada che non dalla vecchia.

La presenza di un serbatoio di simili proporzioni permetterà la perfetta regolazione della produzione di energia nella centrale di Tenero sottostante. A questa, situata in caverna sulla riva destra della valle, l'acqua sarà portata tramite una corta galleria e un pozzo inclinato blindati, dimensionati per una portata massima di 32 m<sup>3</sup>/sec. Dalla centrale l'acqua sarà restituita nel lago Maggiore tramite una galleria di scarico di 1760 m.

Alla centrale si accederà per una galleria di 1600 m., il cui imbocco è previsto in località di Mappo, in vicinanza della strada cantonale Tenero — Minusio.

Un collegamento diretto tra centrale e diga, benchè non indispensabile, può essere previsto, di modo che tutto l'impianto viene ad essere concentrato in breve spazio con evidenti vantaggi per l'esercizio. Anche la partenza della linea ad alta tensione (150 kV) avverrà nella zona della diga di Contra, e il suo collegamento con la centrale sarà assicurato per mezzo di cavi ad alta tensione disposti in cunicolo inclinato, appositamente costruito.

Come si è visto, il livello massimo del bacino di Vogorno è stato scelto alla quota 470, sicchè il nuovo impianto di Tenero sfrutterà una caduta massima fino al lago Verbano di 277 m. Quattro gruppi installabili per tappe successive, azionati da turbine Francis di una potenza totale di 100'000 HP, permetteranno una produzione media annua di circa 226 mio di kWh, di cui 106 mio di kWh in inverno.

Per la costruzione della diga di Contra è necessario deviare il fiume in prossimità del cantiere. A tale scopo sarà eseguita una galleria di deviazione di circa 300 m. di lunghezza, sufficientemente dimensionata per smaltire le notevoli piene del fiume (circa 1000 m<sup>3</sup>/sec.).

In prossimità dell'imbocco della galleria di deviazione una avandiga proteggerà il cantiere principale dalle inondazioni. La galleria di deviazione sarà trasformata più tardi in scarico di fondo.

Per le fondazioni della diga di Contra sarà necessaria una escavazione in roccia abbastanza notevole di circa 100'000 m<sup>3</sup>.

Il materiale di scavo sarà depositato nel fondovalle tra l'avandiga e la diga principale.

La costruzione della diga richiederà circa 520'000 m<sup>3</sup> di calcestruzzo. Gli inerti (ghiaia e sabbia) saranno ricavati in una vasta zona in prossimità della foce della Verzasca, dove i depositi alluvionali sono molto importanti e di ottima qualità. Il trasporto di essi fino al cantiere della diga sarà assicurato da una doppia teleferica appositamente costruita, atta a trasportare oltre 200 tonnellate all'ora. Il cemento, proveniente per ferrovia dalle fabbriche della Svizzera interna e scaricato alla stazione di Gordola, potrà essere invece trasportato per strada.

Il calcestruzzo confezionato in una apposita torre del beton sarà messo in opera, come in altri cantieri simili, per mezzo di telegru.

La costruzione della diga di Contra richiederà quattro anni di tempo di cui due per i lavori preparatori e lo scavo e due per la fabbricazione e la messa in opera del calcestruzzo.

Un quinto anno sarà richiesto per lo smontaggio delle installazioni, per i lavori di sistemazione e per gli ultimi lavori di iniezione. L'impermeabilità della roccia nella zona della diga sarà garantita da un apposito diaframma di iniezioni che raggiungerà profondità variabili, secondo la qualità della roccia riscontrata.

Durante le piene autunnali il bacino di Vogorno si troverà al suo livello massimo. Importanti quantità di acqua dovranno essere quindi inevitabilmente evacuate attraverso due sfioratori sul ciglio della diga, che permettono di smaltire completamente 1000 m<sup>3</sup>/sec. di acqua, pari alle piene massime prevedibili. La diga di Contra avrà uno spessore variabile da 6 m. al ciglio a 22 m. al piede.

Per soddisfare alle esigenze delle Autorità militari di rapido abbassamento del livello del lago, un secondo scarico di fondo, oltre a quello derivante dalla trasformazione della galleria di deviazione, è stato disposto nella diga. In questa sono previsti pure dei pozzi e dei cunicoli di ispezione che permetteranno, assieme agli strumenti appositamente previsti, un rigoroso e continuo controllo delle deformazioni e della temperatura della diga e quindi del suo comportamento statico.

Come abbiamo già accennato, la centrale è situata in caverna in uno sperone di roccia sottostante la diga.

Quattro turbine Francis di 25'000 HP ciascuna azioneranno altrettanti alternatori che forniranno corrente a 10,5 kV. Per il trasporto di questa energia sarà trasformata alla tensione di 150 kV.

Nella caverna principale verrà sistemata la condotta di ripartizione facente capo al pozzo inclinato blindato e le quattro valvole corrispondenti alle turbine. Nella stessa caverna si troveranno pure il quadro generale di comando, i quadri delle macchine, i quadri secondari, le sbarre collettrici, una officina di riparazione, i magazzini, gli uffici e i diversi servizi ausiliari. In una caverna separata, parallela a quella della centrale, saranno invece sistemati due gruppi di tre trasformatori monofasi con una potenza apparente di 48'000 kVA per gruppo. Il collegamento tra le due caverne sarà assicurato da un cunicolo principale di accesso e da uno secondario per le sbarre. Dalla caverna dei trasformatori partiranno i cavi ad olio alla tensione di 150 kV che, sistemati in un cunicolo di 350 m. di lunghezza e 52 % di pendenza, allacceranno la centrale alla nuova linea elettrica ad alta tensione prevista per stabilire il collegamento con la stazione di interconnessione di Riazino. Il cunicolo dei cavi servirà egualmente per la ventilazione della centrale.

A questa si accederà tramite una galleria di 1600 m. di lunghezza e di sezione sufficiente per permettere il trasporto delle parti elettromeccaniche, e segnatamente dei trasformatori, senza difficoltà alcuna.

L'acqua captata sulla sponda destra del bacino di Vogorno, sarà portata alle turbine da una corta galleria orizzontale di m. 2,70 di diametro blindata, e da un pozzo inclinato pure blindato con un diametro variabile da 2,40 m. a 2,60 m. La lunghezza totale della galleria e del pozzo è di 460 m. Al termine della galleria blindata due valvole a farfalla, situate in una apposita camera sotterranea, permetteranno la chiusura ed il prosciugamento del pozzo inclinato per eventuali revisioni e riparazioni. Nella camera delle valvole sarà pure sistemato un argano per il montaggio e la revisione del blindaggio del pozzo inclinato.

Parallelamente alla caverna della centrale è prevista una camera di oscillazione, nella quale sfociano i canali di scarico delle quattro turbine installate. Essa è necessaria per compensare le variazioni di deflusso dovute alle manovre delle turbine. Dalla camera di oscillazione l'acqua passerà, tramite una galleria di scarico di 1760 m. di lunghezza, nel lago Verbano.

Questa galleria avrà una pendenza verso il lago di 0,5% su di una lunghezza di 1690 m. Nell'ultimo tratto invece risalirà verso il lago con una pendenza del 10%. Nel punto di invertimento delle pendenze una stazione di pompaggio, collegata all'esterno con un pozzo apposito, permetterà di evacuare l'acqua dalla galleria sia durante la costruzione, sia nei periodi di revisione. La galleria di scarico avrà una sezione di 25 m<sup>2</sup> e, per la buona qualità della roccia, è in generale prevista non rivestita. Per misura di prudenza ed in base all'esperienza acquisita in altre opere del genere, abbiamo però ammesso che circa 1/3 di questa galleria debba essere, per ragioni geologiche, forzatamente rivestita.

Allo sbocco nel lago saranno sistemate delle saracinesche, che permetteranno il prosciugamento totale della galleria per revisioni e riparazioni.

#### IV.

Il bacino imbrifero sfruttato dal nuovo impianto di Tenero comprende tutta la zona della Verzasca e degli affluenti secondari fino a Selvatica.

Esso ha una superficie di

233 km<sup>2</sup>

ed è dunque circa 44 km<sup>2</sup> più esteso di quello sfruttato dall'attuale impianto.

I deflussi specifici medi sono differenti per la alta e la bassa Verzasca. Dalle misure eseguite al limnigrafo di Corippo si possono dedurre i deflussi del bacino imbrifero dell'attuale impianto di Tenero (189 km<sup>2</sup>) per una serie di 25 anni.

Essi sono :

anno medio	inverno	estate	anno
1930/31	29,0 l/km <sup>2</sup> /sec	92,0 l/km <sup>2</sup> /sec	60,6 l/km <sup>2</sup> /sec

I deflussi specifici del rimanente bacino imbrifero di 44 km<sup>2</sup> da Corippo fino a Selvatica sono stati stimati per analogia con altri bacini imbriferi a circa il 75% di quelli del bacino superiore.

Ammetteremo che la stessa proporzione valga per tutti i deflussi e non solo per i deflussi specifici medi.

Si ottengono allora i seguenti volumi d'acqua disponibili :

anno considerato	inverno	estate	anno
anno medio 1930/31	mio m <sup>3</sup>	mio m <sup>3</sup>	mio m <sup>3</sup>
	101,5	323,2	424,7

Di questi deflussi solo una parte può essere utilizzata.

Le perdite sono state valutate per un anno medio come risulta dalla seguente tabella, che dà anche i volumi totali d'acqua utilizzabili :

	<i>inverno</i>	<i>estate</i>	<i>anno</i>
	mio m <sup>3</sup>	mio m <sup>3</sup>	mio m <sup>3</sup>
Deflussi totali anno medio 1930/31	105,5	323,2	424,7
Evaporazione e infiltrazione	1,5	2,2	3,7
Sfioro	10,0	10,0	20,0
Totale acqua utilizzabile	<u>90,0</u>	<u>311,0</u>	<u>401,0</u>

L'invaso massimo del bacino di Vogorno è fissato a 470 m., l'invaso minimo a 370 m s/M.

Il livello medio del lago Maggiore si trova a quota 193.

Negli anni magri esso può scendere fino a 192, ma durante le inondazioni può raggiungere il valore di 198 m.

Combinando tutti questi valori e tenendo conto del fatto che le perdite sono di 8 m. al massimo quando le 4 turbine sono in esercizio, e di solo 0,5 m. quando una sola turbina funziona, si trova che il salto netto delle turbine può variare da 164 m. a 277 m.

Sulla base dei dati esposti qui sopra e dei rendimenti delle macchine comunicati dalle ditte interpellate, si ottiene la seguente *produzione possibile di energia in un anno idrologicamente medio (1930/31)* :

inverno (ottobre - marzo)	102,3 mio kWh
estate (aprile - settembre)	128,3 mio kWh
<i>Totale anno medio 1930/31</i>	<u>230,6 mio kWh</u>

La produzione di energia nella *media degli anni* è solo di poco inferiore ed è distribuita come segue :

inverno	105,8 mio kWh
estate	120,2 mio kWh
<i>Totale media degli anni</i>	<u>226,0 mio kWh</u>

Nell'anno minimo 1946/47, che presenta condizioni idrologiche molto simili a quelle dell'anno minimo tipico 1920/21, la produzione di energia è di :

inverno	77,4 mio kWh
estate	82,5 mio kWh
<i>Totale anno minimo</i>	<u>159,9 mio kWh</u>

Queste produzioni di energia s'intendono in alta tensione ai morsetti della centrale.

Come già segnalato, la potenza installata della centrale è di 100 HP ossia 72'000 kW, ripartita su quattro gruppi di 25'000 HP. Tale potenza è aumentabile a 100'000 kW.

Con questa potenza installata è possibile concentrare tutta la produzione nelle ore diurne (15 ore al giorno) nell'anno medio.

La durata media teorica di esercizio risulta di circa 226 mio kWh/72'000 kW = 3'150 ore.

Il programma di costruzione prevede una durata dei lavori di cinque anni. Durante questi lavori il vecchio impianto di Tenero potrà continuare a produrre energia in modo normale, sicchè l'approvvigionamento di energia non sarà compromesso dai lavori di costruzione.

Diamo qui sotto in riassunto i dati essenziali dell'impianto :

Bacino imbrifero, 233 km <sup>2</sup>	Portata alla centrale, 32 m <sup>3</sup> /sec.
Accumulazione, 105 mio m <sup>3</sup>	Pelo d'acqua a monte, 370/470 m. s/M.
Acc. utile, 95 mio m <sup>3</sup>	Pelo d'acqua a valle, 192/198 m. s/M.
Altezza massima diga, 220 ml.	Salto lordo, 172/278 m.
Lunghezza corona, 380 ml.	Potenza installata, 100'000 HP
Volume calcestruzzo, 520'000 m <sup>3</sup>	Produzione media annua, 226 mio kWh.
Galleria e pozzo, lungh. 430 m.	Galleria scarico, lunghezza 1'760 m.
Diametro, 2,7/2,4 m.	Sezione, 5/5,5 m.
Costo totale impianto :	78,9 milioni di franchi
Costi annui (int. 4,5 %) :	5,12 milioni di franchi
Costo medio energia :	cts. 2,28 al kWh.

## V.

Sulla base dei costi 1956, l'impianto poteva essere realizzato con una spesa di 69 mio di franchi.

Aggiornando i costi, come s'è visto, i progettisti stessi hanno corretto queste previsioni. Il costo dell'impianto si cifra ora 78,9 mio di franchi, e il costo medio della energia, a cts. 2,28 al kWh. ai morsetti della centrale.

Di fronte a questo progetto, il Dipartimento cantonale delle pubbliche costruzioni, d'intesa con il Consiglio di Stato, ha pregato i signori direttori ingegner Lùthi e ing. Fankhauser delle Officine idroelettriche di Blenio di esaminare i problemi tecnici connessi alla costruzione dell'impianto, e di riferire se la disposizione generale, nonché i costi, sono tali da consigliare una partecipazione dello Stato alla realizzazione dell'opera.

Il mandato dei periti si concretava quindi in una valutazione generale dello impianto, e non nell'esame di dettaglio.

Dal rapporto 8 agosto 1958 emerge un giudizio positivo sulla disposizione dell'impianto di cui si raccomanda la realizzazione. I periti ritengono tuttavia che i costi di costruzione si aggireranno attorno agli 84 milioni di franchi, se si tien conto che le Autorità militari, in considerazione della particolarità del luogo, non hanno imposto le norme federali per la costruzione della diga.

La diversa valutazione sulla economicità dell'impianto, da parte dei progettisti e degli esperti del Dipartimento, non accusa divergenze tali, da mettere in forse la opportunità di realizzazione.

Lievi differenze di prezzo in sede di preventivo, possono essere superate in un senso o nell'altro in sede di consuntivo, se appena sopravvengono o meno le difficoltà insite in ogni costruzione di questa natura, e non meritano, a giudizio nostro, ulteriore indagine, in quanto che è concorde l'opinione essere l'impianto economico.

Dal profilo dell'esercizio, l'ampia possibilità di escursione nella produzione dell'energia (da 150 a 230 mio kWh), ci può dispensare dall'esame approfondito della producibilità nell'anno medio, anche perchè la caratteristica e la natura dell'impianto, impongono uno sfruttamento secondo particolari criteri, dal quale essenzialmente dipende la produzione della energia.

## VI.

Così esposte le caratteristiche dell'impianto, non v'è dubbio sulla opportunità della sua realizzazione. Occorre stabilire chi ne assume l'onere, e in quale modo e maniera l'energia prodotta può essere collocata sul mercato.

Le trattative condotte con Lugano hanno dimostrato che l'Azienda elettrica di quel Comune, abbisognerà, fra 10 anni, supposto un incremento costante e pari all'attuale, di un quantitativo di energia che quasi raggiunge la produttività dell'impianto della Verzasca.

Da questo profilo, remorando la realizzazione, Lugano potrebbe da sola assorbire la produzione della Verzasca nel momento in cui fosse libera dagli impegni assunti con il contratto Atel.

Ma evidentemente il finanziamento di un'opera che, qualunque soluzione venga scelta, domanderà l'investimento di circa 80 mio di franchi, senza garanzia assoluta per il collocamento della energia, appare sin d'ora ardua cosa per un Comune, sia pure della forza economica di Lugano.

Queste considerazioni hanno indotto la città e la sua azienda elettrica a ritenere opportuna, anche dal profilo dell'attuale concessionario, la partecipazione dello Stato all'impianto, nella persuasione che una ripartizione dei rischi avrebbe meglio corrisposto alle esigenze attuali.

Lo Stato ha fin dall'inizio prospettato una partecipazione paritaria o maggioritaria, ma Lugano ha ritenuto opportuno assicurarsi almeno i  $\frac{2}{3}$  della produzione del nuovo impianto della Verzasca.

La situazione dianzi descritta per cui il Comune di Lugano già dispone di una concessione che non gli può essere sottratta, se non nella forma del riscatto, con gravi conseguenze finanziarie per lo Stato, ha posto l'Autorità cantonale in una posizione sfavorevole per le negoziazioni.

Nell'interesse della rapida realizzazione dell'impianto, il Consiglio di Stato ha infine accondisceso alla partecipazione per solo  $\frac{1}{3}$  attribuendone i  $\frac{2}{3}$  al Comune di Lugano e alla sua azienda.

In questo senso sono redatti gli allegati atti preliminari per la costituzione della società di partecipazione fra lo Stato e Comune di Lugano.

## VII.

La pubblicazione della domanda di concessione, avvenuta sul Foglio ufficiale No. 96 del 30 novembre 1956, ha dato luogo a numerose opposizioni, che possono essere classificate in tre gruppi: il primo gruppo fa valere ragioni d'ordine estetico e di protezione delle bellezze naturali e del paesaggio. Il secondo gruppo fa valere ragioni d'ordine economico e di risarcimento danni per gli inconvenienti che certamente un impianto di questa natura può arrecare. Infine un terzo gruppo, fa valere ragioni d'ordine politico, che si riassumono nella partecipazione agli impianti costruendi.

Diamo la precedenza, nella discussione, alle esigenze di questo terzo gruppo.

Si tratta di una questione di principio che troverà ampia risonanza anche in seno al Gran Consiglio.

I Comuni di Gordola, Tenero, Vogorno, Mergoscia, Corippo, Lavertezzo, Brione Verzasca, Gerra Verzasca, Frasco, Sonogno e Cugnasco, cioè i Comuni del bacino imbrifero della Verzasca, con opposizione 3 febbraio 1957 hanno domandato, dopo la dichiarazione di opposizione, che la concessione fosse estesa anche in loro favore, e che in ogni caso fosse loro assicurata la possibilità di una partecipazione diretta allo sfruttamento idroelettrico della Verzasca. Essi vogliono pure la concessione condizionata alla clausola del domicilio fiscale della società in uno dei Comuni sopra menzionati o, in caso di costituzione di un ente di diritto pubblico, che venga assicurato il pagamento delle imposte nei Comuni riferiti.

Dal canto loro gli altri Comuni della regione locarnese e in modo particolare Locarno, Muralto, Minusio, Orselina, Ascona, Brissago, hanno postulato, con lettera separata ma identica nella forma, la domanda di provvisoria concessione per scopo di utilità pubblica delle forze idriche della Verzasca, opponendosi nel contempo alla domanda di concessione del Comune di Lugano.

Con lettera 1. febbraio 1957, anche il Municipio di Bellinzona ha notificato la sua intenzione di partecipare allo sfruttamento delle forze idriche della Verzasca, per scopi di pubblica utilità.

Queste istanze di partecipazione trovano la loro base legale nell'art. 6 della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894, alinea 3, in cui è affermato che, entro il termine di due mesi, i Comuni possono notificare al Consiglio di Stato la domanda di provvisoria concessione a loro favore per uno scopo di pubblica utilità.

Secondo il medesimo articolo, se il Consiglio di Stato trova di prendere in considerazione la domanda, invita il Comune o i Comuni a presentare entro il termine perentorio di sei mesi il progetto per la definitiva concessione.

Questa procedura non è stata seguita dal Consiglio di Stato in quanto, un esame anche superficiale della materia, induce subito alla considerazione che risulta impossibile prevedere la partecipazione di così gran numero di Comuni allo sfruttamento delle acque della Verzasca.

D'altra parte, l'assegnazione di un termine per la presentazione di un progetto non avrebbe avuto altra conseguenza se non quella di occasionare ingenti spese di progettazione ai Comuni istanti, senza pratico risultato, avendo il Consiglio di Stato la persuasione che il progetto presentato dalla città di Lugano costituiva indubbiamente la migliore soluzione per l'economico sfruttamento delle forze idriche della valle Verzasca.

Ai Comuni venne prospettata una udienza, che ha avuto luogo in relazione al problema delle garanzie da offrire alla regione del Locarnese a seguito dell'assunzione degli impianti della Biaschina. La discussione non ha offerto elementi nuovi per un giudizio.

A mente del Consiglio di Stato devono essere trattate separatamente le domande di partecipazione dei Comuni del Locarnese, e quella della città di Bellinzona.

Quest'ultima trova una giustificazione nel fatto che la città di Bellinzona dispone di una azienda di distribuzione, che deve acquistare dai 10 a 15 milioni di kWh. di energia, prevalentemente invernale, per integrare la produzione dell'impianto della Morobbia.

E' quindi comprensibile che il Comune di Bellinzona, rispettivamente la sua azienda elettrica, cerchino di integrare, con partecipazioni o con impianti propri, il loro fabbisogno.

Questa tendenza contrasta tuttavia con le speranze dello Stato, il quale, costituendo l'Azienda elettrica ticinese ha creduto in primo luogo alla feconda collaborazione con le aziende municipalizzate per la vendita e gli scambi di energia.

La tendenza del Comune di Bellinzona, come d'altronde di quello di Lugano, di approvvigionarsi in proprio, distruggono in parte questa impostazione economica e il sicuro collocamento della energia della azienda elettrica ticinese, a prezzi remunerativi.

Contemporaneamente alla concessione della Verzasca, il 10 marzo 1953, il Gran Consiglio ha concesso, per un ulteriore periodo di 40 anni, al Comune di Bellinzona, lo sfruttamento delle acque della Morobbia.

Il Consiglio di Stato reputa che il Comune di Bellinzona ha già avuto parte importante nella concessione di acque pubbliche, in funzione della sua zona di distribuzione, ragione per cui non crede di dover estendere ancora la sua partecipazione alle acque della Verzasca, partecipazione che andrebbe a detrimento di quella dello Stato, potendo Lugano opporsi alla preesistente concessione tuttora in vigore per vantare una partecipazione privilegiata.

Per queste ragioni il Consiglio di Stato è del parere che la domanda di partecipazione del Municipio di Bellinzona non debba essere tenuta in considerazione, anche avuto riguardo al fatto che l'Azienda elettrica ticinese può in ogni caso integrare il fabbisogno bellinzonese.

Per i Comuni del Locarnese altri elementi militano, da una parte a favore dell'accoglimento, dall'altra tuttavia a favore della reiezione delle domande di partecipazione.

La regione del Locarnese vede da mezzo secolo le acque della Verzasca messe a frutto della economia sottocenerina, senza che il problema dell'approvvigionamento possa essere risolto in modo analogo per Locarno e le Valli. Partendo da questa situazione, occorre esaminare se la partecipazione agli impianti della Verzasca potrebbe porre rimedio a siffatto stato di cose, e potrebbe parare a quella che si definisce una ingiustizia nei confronti della regione.

E' anzitutto da considerare che tutta la regione del Locarnese ad eccezione di Ascona che dispone di azienda propria, è dipendente per l'approvvigionamento della Società Elettrica Sopracenerina, ed i Comuni sono vincolati a questa società da contratti di privativa che scadono in epoche diverse. Nel momento attuale, una partecipazione del Locarnese allo sfruttamento delle forze idriche della Verzasca, avrebbe carattere puramente speculativo, in quanto nessun Comune importante potrebbe inserire l'energia prelevata dall'impianto della Verzasca in reti proprie di distribuzione.

A queste condizioni ci si può domandare se è equo sottrarre alla Azienda elettrica ticinese un notevole quantitativo di energia regolata, nel momento in cui questa dovrà far fronte ad ingenti bisogni del Cantone, per affidarla a Comuni che non sono nella condizione di approvvigionarsi direttamente, e che si troverebbero sul mercato, in concorrenza con l'Azienda cantonale per lo smercio della energia.

La partecipazione dei Comuni avrebbe carattere puramente speculativo, ciò che lo Stato certamente non può nè favorire nè auspicare.

D'altro canto, l'esame del problema dal profilo economico induce ancora a due considerazioni.

Se anche taluni Comuni del Locarnese, per la scadenza della privativa, fossero in grado di riscattare le reti e di approvvigionarsi in proprio, il problema non potrebbe essere risolto singolarmente, senza considerare il complesso dell'approvvigionamento della zona della Sopracenerina.

Non è difficile prevedere che, nel caso in cui alcuni importanti utenti dovessero staccarsi dall'attuale società fornitrice, gli altri sarebbero posti in condizioni difficili d'approvvigionamento, qualora o la comunità del Locarnese o l'Azienda cantonale non provvedessero ad analogo trattamento.

Infatti non è presumibile che ad una società di distribuzione possano essere accollati solo gli oneri e la utenza più onerosa, lasciando che la utenza redditizia si approvvigioni in proprio attraverso un nuovo impianto. Qualora ci si volesse mettere su questa via, sarebbe necessario uno studio generale per l'assunzione, posto che i problemi giuridici possano essere risolti, di tutta la zona di distribuzione della Società Elettrica Sopracenerina.

Ognuno vede che questo è un problema di vasto respiro, che non può essere ora affidato per soluzione alla Azienda elettrica ticinese, che già deve risolvere problemi più urgenti e premententi.

Ma se anche le intenzioni andassero in questo senso, occorre subito richiamare alla comunità del Locarnese, che la partecipazione agli impianti della Verzasca non sarebbe comunque sufficiente per coprire il fabbisogno della vasta regione, e soprattutto i prezzi di produzione non sarebbero tali da assicurare l'approvvigionamento delle industrie alle condizioni attuali o anche sensibilmente peggiorate, tuttavia entro limiti ancora sopportabili.

Per queste considerazioni noi riteniamo e decidiamo nell'ambito delle nostre competenze che le istanze presentate dai Comuni del Locarnese per la effettiva partecipazione allo sfruttamento delle acque della Verzasca non possono essere accolte, e che, a sensi dell'art. 6 della citata legge, la provvisoria concessione debba essere negata.

Qualora l'uno o l'altro dei Comuni del Locarnese, a concessione di privativa scaduta, volesse provvedere ad un approvvigionamento indipendente, noi

riteniamo che possa sempre rivolgersi alla Azienda elettrica ticinese, per ottenere i quantitativi di energia di cui abbisogna.

A quel momento l'azienda potrà esaminare se le forniture separate all'uno o all'altro Comune, mettono in pericolo l'approvvigionamento generale della regione, oppure possono essere concesse senza ripercussioni economiche gravi.

Come si è riferito, le altre opposizioni attengono alla tutela delle bellezze naturali, od alla tutela di privati e pubblici interessi.

Per quanto riguarda le bellezze naturali, i progetti già furono sottoposti alla competente commissione, la quale non ha sollevato eccezioni. Il fatto che il Consiglio di Stato abbia deciso di non entrare nel merito di una domanda di concessione per l'alta Verzasca, dimostra chiaramente la sua volontà di conservare, nel limite più esteso, alla valle, la sua caratteristica.

Per l'impianto di Tenero, pur ammettendo che qualche danno può emergere, giova ricordare che non è certo sufficiente e tale da fondare l'avversione alla realizzazione di un progetto di indiscussa pubblica utilità.

Anche questo gruppo di ricorsi deve essere respinto, con l'impegno tuttavia dello Stato e della concessionaria di vigilare affinché in sede di costruzione le offese alla natura siano limitate attraverso una armoniosa e adeguata struttura dei manufatti.

Infine il terzo gruppo di ricorsi formula rivendicazioni d'ordine patrimoniale, sia per l'estinzione di diritti d'acqua, sia per l'occupazione di terreno, sia per danni d'ogni natura che l'impianto sarebbe per arrecare. Non è in questa sede che siffatti diritti devono essere notificati e protestati.

Infatti la pubblicazione del progetto a sensi di legge, non è ancora il deposito dei piani per le espropriazioni. In quella sede, se mai, devono essere riproposte le domande di risarcimento. In tanto in quanto però queste opposizioni siano di fondo, contro l'impianto, per il danno che arreca agli opposenti, occorre ricordare l'esigenza che gli interessi minori cedano di fronte all'interesse più vasto e allo sfruttamento razionale delle acque. Non vi è dubbio che alcune riserve, in funzione di danni paventati, hanno fondamento: nessun argomento addotto è però tale dal far desistere dall'impresa per evitare conseguenze secondarie e certo riparabili.

In altro ordine di idee una opposizione merita qui di essere discussa. Con lettera del 4 febbraio 1957, l'avv. Ferruccio Bolla, per sè e i signori ing. Bernardoni e arch. Camenzind, ricordata la loro istanza di concessione 18 luglio 1954 per lo sfruttamento del fiume Ticino da Biasca al lago Maggiore attraverso la Verzasca, e ricordata la preferenza nella stessa contenuta a favore della città di Lugano, propone che la concessione in esame sia conferita al Comune di Lugano, tuttavia con quelle varianti nel progetto intese a rendere possibile lo sfruttamento del fiume Ticino nel senso voluto dalla precedente domanda di concessione.

L'idea di addurre il fiume Ticino in Verzasca già sviluppata nel 1952 dal dott. Kaech e accennata nella sua perizia del 1954, venne ripresa, su basi diverse per quanto riguarda la captazione, appunto dallo studio Zschokke-Bertschinger (luglio 1954) e più tardi nel 1957 da un progetto di grande massima dello studio ing. Lombardi & Gellera.

Come riferito nel messaggio 25 ottobre 1957 sulla Biaschina, lo Stato, dopo approfondito esame, ha creduto di dover prescindere dalla adduzione del fiume Ticino in Verzasca, per i problemi d'ordine igienico, ed economico che siffatta derivazione provocherebbe.

E' certo che il regime delle acque freatiche del piano di Magadino sarebbe mutato essenzialmente se venisse a mancare l'apporto del fiume, e non poche difficoltà sorgerebbero anche per l'approvvigionamento d'acqua dei Comuni della valle del Ticino, non da ultimo per Bellinzona.

Caduta la derivazione del Ticino in Valle Verzasca, non è necessario entrare nel merito della proposta formulata dall'avv. F. Bolla. Al fine di lasciare aperte

tutte le possibilità future la concessionaria non rifiuterà tuttavia di procedere anche a questo esame.

Per tutte le ragioni addotte il Consiglio di Stato non accorda la domanda di provvisoria concessione ai Comuni che l'hanno domandata, e vi propone di non estendere la partecipazione all'impianto ad altri enti, all'infuori dello Stato e del Comune di Lugano e sue aziende.

Tutti gli altri ricorsi sono respinti con decisione contenuta nel decreto di concessione: agli interessati ricorrenti sarà intimato singolarmente ed in estratto, un testo di risoluzione legislativa.

## VIII.

Abbiamo già riferito che in un accordo preliminare fra Consiglio di Stato e Municipio di Lugano, venne definita la partecipazione del Cantone alla realizzazione dell'impianto della Verzasca in ragione di  $\frac{1}{3}$ , con diritto alla corrispondente quota di energia prodotta.

Il Cantone avrebbe assunto volentieri anche la metà dell'impianto, in quanto è ben noto che manca nel suo bilancio energetico, l'energia regolata di integrazione a prezzi relativamente modesti, che l'impianto della Verzasca produce. Ma una partecipazione in questi limiti avrebbe messo il Comune di Lugano, fin dall'inizio dell'esercizio del nuovo impianto, nella condizione di non disporre di sufficiente energia. Nè può essere ignorato che questo Comune dispone ora di una valida concessione e di un impianto in proprio che produce oltre 60 mio di kWh., che domani cessano nella validità e nell'esercizio, perchè assorbiti dall'attualmente proposto ordinamento. Per tutte queste considerazioni il Consiglio di Stato reputa che la partecipazione dello Stato per  $\frac{1}{3}$  all'impianto della Verzasca, con i  $\frac{2}{3}$  a favore della Azienda elettrica di Lugano e del Comune, sia adeguata e rispondente alle condizioni giuridiche ed economiche degli enti interessati. La forma per la partecipazione non si scosta da quella che si è ormai imposta in tutta la Svizzera e che generalmente viene usata per la costruzione e l'esercizio di impianti in società: si tratta di una società anonima di partecipazione, in cui ogni socio assume parte del capitale sociale, si impegna a pagare parte delle spese annue di esercizio, ed acquista il diritto di prelevare, a prezzo di costo, la corrispondente quota di energia prodotta dall'impianto.

Non crediamo di doverci dilungare sulla descrizione del sistema, che già è stato approvato dal Gran Consiglio per gli impianti della Maggia e del Blenio.

Contrariamente a quanto più volte allegato in scritti ed interventi parlamentari, la società di partecipazione (Partnerwerk) non vincola la politica dei soci nella utilizzazione della energia che, prelevata dall'impianto, viene liberamente fatta affluire al mercato non per conto della società, bensì per disposizione e per conto del singolo partecipante, che ne dispone liberamente. Nel caso specifico, l'officina elettrica di Lugano dispone per la utilizzazione della sua energia, e l'Azienda cantonale per la quota del Cantone: trattandosi però di enti pubblici legati da comuni interessi, è stata pattuita anche una collaborazione reciproca fra l'Azienda comunale e quella cantonale, specie per quanto attiene agli scambi di energia. Questa collaborazione va intesa nel senso di una reciproca consultazione prima di procedere a commerci con terzi, al fine di assicurare l'approvvigionamento dei rispettivi mercati.

Sottoponiamo al Gran Consiglio per l'approvazione, gli atti costitutivi della società, e cioè il contratto di fondazione della Verzasca S.A., gli statuti della società, domandando nel contempo il credito necessario per sottoscrivere la quota-parte cantonale di capitale azionario.

Pure sottoponiamo la concessione, in forma di progetto, alla costituenda società anonima, delle acque della Verzasca ed affluenti dalla presa di Corippo fino al lago Maggiore.

Questi documenti sono stati concordati ed hanno ottenuto il gradimento dell'Autorità comunale di Lugano.

Il contratto di fondazione prevede che i soci fondatori, cioè il Comune di Lugano, l'Officina elettrica comunale e lo Stato, si impegnano a costituire entro la fine dell'anno 1959 al più tardi la Verzasca S.A. per lo sfruttamento delle forze idriche della Verzasca e suoi affluenti. La forma della società anonima impone, per l'art. 625 del Codice delle Obbligazioni, che il numero degli azionisti raggiunga almeno quello necessario alla composizione dell'amministrazione e dell'ufficio di revisione, in conformità dello statuto, e in nessun caso sia inferiore a tre. Per questa ragione, accanto al Comune di Lugano, deve figurare come azionista anche l'officina elettrica comunale, che potrà in seguito cedere le sue azioni al Comune qualora lo si ritenesse opportuno.

La partecipazione degli enti pubblici alla società anonima avviene nelle normali forme di legge, facendo astrazione dall'applicazione dell'art. 762 C.O. sulla delega degli amministratori da parte dell'ente pubblico.

Il capitale della società è stabilito in 30 milioni di franchi, sottoscritto per 10 milioni dal Cantone e per 20 milioni dal Comune di Lugano e sua azienda. Se si considera che i costi di costruzione integrati da tutte le altre spese ammontano a circa 80 milioni di franchi, il rapporto fra mezzi propri e mezzi di terzi sembra adeguato alle attuali condizioni del mercato ed al potenziale economico della società.

E' tuttavia augurabile che, al momento della emissione di prestiti obbligazionari, si possa garantire lo smercio della energia, problema di cui dovranno preoccuparsi i soci.

L'art. 5 del contratto di fondazione caratterizza la società di partecipazione, imponendo, come già si disse, ai soci di corrispondere le spese annue in proporzione alla loro partecipazione, acquistando per corrispettivo il diritto sulla produzione di energia e sulla potenza generata dagli impianti.

La società rileva gli studi condotti dal Comune di Lugano al prezzo di costo, nonché eventuali lavori preparatori che fossero nel frattempo predisposti.

Sul capitale versato, a carico del conto costruzioni, verrà corrisposto un interesse del 4 %, definito interesse di costruzione (Bauzins).

A comporre le spese di esercizio, oltre i normali elementi che si riscontrano in ogni società, è stato indicato, secondo la particolarità della società di partecipazione, anche il dividendo, stabilito al massimo nell'1 % in più del tasso d'interesse medio dei prestiti della società. Nelle attuali condizioni di mercato, il tasso medio di interesse dovrebbe oscillare fra il 4 ed il 4,5 %, ed il dividendo essere stabilito attorno al 5 %. Questa determinazione ha importanza solo agli effetti fiscali, stante che il dividendo è ancora percepito dagli azionisti che lo versano.

Il contratto di società è concluso per la durata della concessione, e non può essere disdetto. Naturalmente, con il consenso delle parti, il contratto può sempre essere modificato ampliato o sostituito.

Gli statuti rispecchiano le condizioni fissate nel contratto di fondazione e stabilisce le competenze degli organi sociali che sono l'assemblea generale, il consiglio di amministrazione e l'ufficio di revisione. Il consiglio di amministrazione può delegare una parte delle sue competenze ad un comitato, che, essendo il consiglio di nove membri, non dovrebbe contare più di tre membri, al fine di non disporre già della maggioranza del consiglio.

Gli statuti non contengono disposizioni che diano luogo a speciali rilievi. Il Consiglio di Stato aveva proposto misure definite, per quanto riguarda gli ammortamenti ed i fondi di riserva, all'art. 22. Il Municipio di Lugano ha ritenuto opportuno lasciare aperto questo capitolo, conferendo all'assemblea il compito ultimo, dopo decisione del consiglio di amministrazione, di definire le somme da corrispondere ai fondi, ed il Consiglio di Stato ha condiviso questa proposta.

Il disegno di concessione, contempla le condizioni alle quali si è voluto concedere le acque della Verzasca, conformemente alle concessioni che vennero approvate negli ultimi anni. Circa la durata, per tenere in debito conto certe critiche mosse al Consiglio di Stato, si era previsto una duplice durata d'anni 40, con diritto di riscatto alla fine del 40.mo anno, ma il Municipio di Lugano ha ricordato che il diritto intermedio di riscatto in applicazione dell'art. 16 della legge sulla utilizzazione delle acque pubbliche del 1894 avrebbe imposto onerose condizioni di ammortamento rincarando la energia. Per le medesime ragioni adottate a suo tempo per la concessione delle acque della Maggia, ed in applicazione della legge del 1919, è convenuta una durata della concessione di anni 80.

La riverzione è disciplinata conformemente all'art. 67 della legge federale del 22 dicembre 1916.

La forza tassabile è stabilita in 45.950 H.P. ciò che dà, in applicazione della legge federale 20 giugno 1952 e regolamento 30 dicembre 1953, una tassa annua di esercizio di fr. 380.000,— ed una tassa unica di concessione di fr. 760.000,—

Per quanto riflette i termini, la società deve, entro un anno dalla entrata in vigore del decreto legislativo di concessione, presentare il progetto definitivo di costruzione, ed entro un ulteriore anno dalla approvazione del medesimo ad opera del Consiglio di Stato, iniziare le opere, salvo proroga concordata con il Consiglio di Stato.

Le altre condizioni fissate dalla concessione sono di carattere generale e conformi alla pratica ed alle misure adottate nelle ultime concessioni date dal Gran Consiglio.

Con ufficio del 21 ottobre 1958 abbiamo sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'Azienda elettrica ticinese progetto e relazioni tecniche, esponendo il giudizio del Consiglio di Stato sul complesso del problema, nel senso cioè che lo Stato doveva favorire la rapida realizzazione dell'impianto, per assicurare alla azienda la necessaria energia di integrazione di cui manca.

Con ufficio del 19 dicembre 1958, il comitato del Consiglio comunicava la sua adesione al progetto, dichiarandosi favorevole alla concessione con partecipazione dello Stato nei modi e nelle forme previste dai contratti in atti. Della proposta contenuta nello scritto, a proposito della collaborazione per il commercio della energia è stato tenuto debito conto.

Crediamo così, onorevole signor Presidente e signori deputati, di avervi dato sufficiente ragguaglio su questa importante opera, intesa a migliorare sensibilmente le condizioni di approvvigionamento del mercato ticinese in energia elettrica, ed a dare all'azienda del Comune di Lugano una fonte energetica a lunga scadenza.

Vi preghiamo di dare la Vostra cortese adesione al disegno di concessione, al contratto di fondazione ed agli statuti che alleghiamo unitamente al decreto legislativo che, ratificandoli, concede al Consiglio di Stato il credito per la sottoscrizione del capitale azionario.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*Janner*

Il Cons. Segr. di Stato :  
*Celio*

Disegno di

## DISEGNO LEGISLATIVO

che approva gli atti costitutivi della Verzasca S. A., che autorizza il Consiglio di Stato a firmare il contratto di fondazione e che accorda il credito per la partecipazione alla costituenda Società

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 19 gennaio 1959 n. 820 del Consiglio di Stato,

### *d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Sono approvati :

a) il contratto di fondazione della Verzasca S.A. tra la Repubblica e Cantone del Ticino e il Comune di Lugano, rispettivamente l'O.E.C.L.;

b) gli statuti della Verzasca S.A.

Il Consiglio di Stato è autorizzato a sottoscrivere il contratto di fondazione.

*Art. 2.* — Al Consiglio di Stato è concesso un credito di Fr. 10 milioni per la copertura della quotaparte dello Stato di capitale azionario della costituenda Verzasca S.A. Il credito sarà iscritto al movimento capitali del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

*Art. 3.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

---



Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione per lo sfruttamento  
delle acque della Verzasca e suoi affluenti dalla presa  
di Corippo (quota 470 m. s/m.) al Lago Maggiore  
(quota 193,20 m. s/m.)

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 19 gennaio 1959 n. 820 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

### Art. 1.

E' accordata alla costituenda « Verzasca S.A. » con sede in Lugano, la concessione di utilizzare le acque del torrente Verzasca e suoi affluenti fra la quota 470,00 m. s/m., corrispondente al livello massimo d'invaso di un bacino da formarsi mediante sbarramento della gola in località Selvatica (bacino di Vogorno), e la quota 193,20 m. s/m. (livello medio del Lago Maggiore) corrispondente alla resa dell'acqua in località Mappo-Baronata, e ciò conformemente ai progetti allestiti dallo studio d'ingegneria dr. Lombardi e ing. Gellera, Locarno.

Concessionario

### Art. 2.

a) La concessione comporta il diritto di costruire e di sfruttare durante il periodo di concessione gli impianti necessari per l'utilizzazione economica e razionale delle forze idriche menzionate nel precedente articolo.

Estensione  
del diritto  
concesso

b) Lo sfruttamento comprende, secondo le previsioni del progetto aprile 1956, l'accumulazione delle acque della Verzasca e dei suoi affluenti nel bacino di Vogorno formato dallo sbarramento di Selvatica, l'utilizzazione nella centrale sotterranea di Contra e la resa mediante galleria di scarico dalla centrale al lago.

La concessione comprende il diritto di sfruttare l'eventuale salto intermedio determinato dai momentanei abbassamenti del livello del bacino di Vogorno.

E' riservata al Consiglio di Stato la competenza di accordare modificazioni o aggiunte al progetto.

### Art. 3.

La concessione avrà la durata di 80 anni e decorrerà dal primo gennaio dell'anno successivo alla data dell'autorizzazione alla messa in esercizio, anche parziale della centrale di Contra.

Durata della  
concessione

### Art. 4.

La concessionaria dovrà fornire al Consiglio di Stato, entro due anni dal compimento dell'impianto, rispettivamente di ogni ampliamento e rinnovamento, indicazioni precise sulle spese documentabili di costo.

Documentazione  
dei costi

Nelle spese di costo verranno computati gli sborsi effettivi, comprese le spese di progetto, di direzione dei lavori e le espropriazioni. Sono escluse le spese di concessione, il canone di esercizio e le imposte cantonali e comunali.

#### Art. 5.

Riversione

Qualora la concessione, scaduto il periodo di 80 anni, non venisse rinnovata, sia in base a libero accordo con il Cantone, sia eventualmente in virtù dell'art. 58 cpv. 2 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idrauliche del 22 dicembre 1916, il Cantone potrà far valere il diritto di riversione conformemente all'art. 67 della legge medesima.

L'equa indennità di cui all'art. 67 lett. b) della citata legge non potrà superare il valore reale delle installazioni all'epoca della entrata in possesso.

#### Art. 6.

Forza  
tassabile

La forza tassabile viene stabilita agli effetti della tassa di concessione e di quella annua di esercizio sulla base di una portata media utilizzabile di 12,45 mc/sec. e d'una caduta lorda di 276,8 m. in 45,950 cavalli dinamici, riservato quanto dispone l'art. 19 cpv. 2 della legge cantonale del 1894.

#### Art. 7.

Tassa di  
concessione e  
di esercizio

La concessione è vincolata al pagamento delle seguenti tasse a favore del Canton Ticino :

- a) *tassa unica di concessione* di Fr. 760.000,— da versare dalla S.A. Verzasca come segue :  
Fr. 260.000,— entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto;  
Fr. 250.000,— alla messa in esercizio anche parziale della centrale di Contra;  
Fr. 250.000,— al collaudo dell'impianto;
- b) *tassa annua di esercizio* di Fr. 380.000,— pagabile dall'inizio della decorrenza della presente concessione.  
La tassa annua di esercizio sarà pagata anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno, conformemente all'art. 19 della legge cantonale sulla utilizzazione delle acque; essa è basata sulle vigenti disposizioni della legge federale sulla utilizzazione delle forze idrauliche (L.U.F.I.).  
Durante i primi sei anni di esercizio la tassa annua sarà ridotta proporzionalmente alla forza realmente utilizzata, ma non più della metà, conformemente all'art. 50 della L.U.F.I. Restano riservate le disposizioni dell'art. 10 della legge cantonale, concernenti la revisione dei quantitativi che hanno fatto stato per il calcolo delle tasse.  
La tassa annua di esercizio, comprese le imposte cantonali speciali a sensi dell'art. 49, cpv. 3 della L.U.F.I. potrà essere variata o adeguata anche in caso di ulteriori modificazioni del canone massimo esigibile in base alla legge federale del 20 giugno 1952.

#### Art. 8.

Termini per la  
costruzione  
dell'impianto

La concessione comporta per la società concessionaria l'impegno :

- a) di presentare al Consiglio di Stato il progetto definitivo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto;
- b) di iniziare i lavori di costruzione entro un anno dalla accettazione del progetto, salvo un'eventuale proroga da concordarsi con il Consiglio di Stato;
- c) di costruire tutte le opere ed iniziare il primo esercizio entro 5 anni dall'inizio dei lavori così stabilito.

**Art. 9.**

Il Gran Consiglio può dichiarare decaduta la concessione per inosservanza dei termini di cui all'articolo precedente e nei casi contemplati all'art. 65 L.U.F.I.

Scadenza della concessione

**Art. 10.**

Se la concessione si estingue in seguito a espressa rinuncia o a decadenza o per scadenza del termine di concessione senza che il Cantone faccia valere il diritto di riversione, sono applicabili le disposizioni degli art. 66 e 69 della L.U.F.I.

Conseguenze della estinzione

**Art. 11.**

I diritti privati dei terzi sono riservati conformemente all'art. 45 della L.U.F.I.

Diritti dei terzi

**Art. 12.**

Alla concessionaria è accordato, conformemente alla legislazione federale, il diritto di espropriazione per l'esecuzione delle opere necessarie per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, come pure per l'acquisto d'altri diritti, che ostacolassero l'esecuzione del progetto.

Espropriazione

**Art. 13.**

La concessionaria è responsabile di ogni danno diretto o indiretto derivante a beni pubblici o privati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto. Essa non può far valere nessun diritto di regresso verso il Cantone.

Responsabilità

**Art. 14.**

La concessionaria si impegna di ossequiare le vigenti prescrizioni in materia di polizia fluviale e forestale, di piscicoltura e protezione delle bellezze naturali e di attenersi alle disposizioni che saranno impartite dalle competenti Autorità.

Polizia fluviale e forestale, pesca, bellezze naturali

**Art. 15.**

Nel corso dei lavori la concessionaria è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per garantire le comunicazioni e salvaguardare i beni pubblici e privati.

Vie di comunicazione e manutenzione stradale

Essa sarà chiamata a contribuire in equa misura alle spese di manutenzione stradale, qualora i suoi trasporti causassero danni eccessivi alle vie di comunicazione.

**Art. 16.**

I lavori e le forniture devono essere deliberati a pari idoneità e condizioni, ad imprese residenti nel Ticino. Nell'assunzione di impiegati ed operai sarà data la preferenza a ticinesi.

Mano d'opera imprese e fornitori

**Art. 17.**

**Piani d'esecuzione**

Entro due anni dalla messa in esercizio dell'impianto, la concessionaria rassegherà al Consiglio di Stato, in duplo, i piani definitivi di esecuzione.

**Art. 18.**

**Vigilanza delle autorità**

Le Autorità federali e cantonali eseguono i necessari controlli ed esercitano la vigilanza sulla costruzione e l'esercizio dell'impianto per mezzo dei loro servizi tecnici.

La concessionaria ha l'obbligo di dare libero accesso ai funzionari federali e cantonali incaricati della polizia delle acque e della pesca, e di fornire loro tutte le necessarie informazioni. La concessionaria provvederà pure, d'accordo con i competenti uffici, alla installazione e al servizio di tutti gli apparecchi necessari per il controllo limnometrico e idrometrico nel perimetro dell'impianto.

**Art. 19.**

**Esportazione dell'energia**

Alla concessionaria è accordata la facoltà di utilizzare fuori Cantone l'energia elettrica, prodotta e, riservato il consenso dell'Autorità federale competente e dell'Autorità cantonale di esportarla all'estero. Dette esportazioni sono esenti da tasse cantonali speciali.

**Art. 20.**

**Trasferimento della concessione**

La concessione può essere trasferita con il consenso della Autorità concedente ad un ente successore, che dovrà pure avere il domicilio nel Cantone.

I trasferimenti avvengono secondo le disposizioni della L.U.F.I. e saranno concessi senza oneri speciali.

**Art. 21.**

**Contestazioni**

Le contestazioni che sorgono fra la concessionaria ed altri utenti o fra la concessionaria e l'Autorità concedente, saranno decise conformemente agli art. 70 rispettivamente 71 della L.U.F.I.

**Art. 22.**

**Opposizioni e pretese**

Le opposizioni alle opere sono respinte. Le pretese vantate da terzi sono rinviate alla decisione delle istanze competenti.

**Art. 23.**

**Legislazione**

La presente concessione è accordata in base alle leggi e regolamenti federali e cantonali vigenti, a cui si farà riferimento per tutto quanto non è stabilito nel presente decreto.

Saranno pure applicabili eventuali future leggi e regolamenti federali e cantonali, riservato l'art. 43 della L.U.F.I. concernente i diritti acquisiti dalla concessionaria.

**Art. 24.**

**Concessione vigente**

Il decreto legislativo del 10 marzo 1953 relativo alla concessione delle acque della Verzasca alla città di Lugano cesserà nei suoi effetti con l'interruzione pratica dell'esercizio da parte della concessionaria.

La tassa di concessione sarà rimborsata pro rata.

La tassa annua di esercizio sarà abbandonata con la sospensione dell'esercizio.

Art. 25.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. **Entrata in vigore**

Il capitolato di concessione, di cui all'art. 13 della legge cantonale sulle acque, si ritiene conglobato con il presente decreto.

---

## CONTRATTO DI FONDAZIONE

*Tra la Repubblica e Cantone del Ticino, rappresentata dal Consiglio di Stato, ed il Comune di Lugano, rappresentato dal suo Municipio, viene concluso il seguente contratto.*

### INTRODUZIONE

Il Comune di Lugano dispone della concessione 10 marzo 1953 inerente le forze idriche della Verzasca e del relativo impianto.

Studi condotti dagli ing. Lombardi e Gellera in Locarno, hanno fatto considerare la possibilità di costruire, invece di procedere ai necessari rinnovamenti e ingrandimenti dell'esistente, un impianto interamente nuovo dotato di importante accumulazione.

Al fine di ripartire oneri e rischi, tra il Comune di Lugano e lo Stato si è convenuto di fondare una società anonima, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Di conseguenza viene stipulato quanto segue :

#### Art. 1.

I fondatori si obbligano a costituire entro la fine dell'anno 1959 al più tardi, con sede in Lugano, la Verzasca S.A. per lo sfruttamento delle forze idriche del fiume Verzasca e dei suoi affluenti.

#### Art. 2.

Il capitale sociale della Verzasca S.A. viene inizialmente fissato in franchi 30.000.000,—.

Lo Stato assume un terzo del capitale sociale e il Comune di Lugano, rispettivamente la sua Officina elettrica comunale (OECL) quale terzo azionista alla fondazione, due terzi.

Le azioni sono nominative. Esse possono essere cedute solo con il consenso del Consiglio di amministrazione.

La cessione non può essere rifiutata se l'acquirente è un'azienda cui un azionista è interessato, purchè questa abbia accettato il contratto di fondazione.

#### Art. 3.

Al momento della fondazione della Verzasca S.A. i soci devono liberare il capitale di fondazione in ragione del 20 %. Ulteriori versamenti devono essere effettuati a richiesta del Consiglio di amministrazione.

#### Art. 4.

Ulteriori capitali possono essere procurati, per il tramite del Consiglio di amministrazione, sia sotto forma di prestiti a lunga scadenza, sia mediante anticipi temporanei.

#### Art. 5.

Ogni fondatore ha, nella sua qualità di partecipante, ed in proporzione alla sua partecipazione al capitale di fondazione, il diritto sulla produzione della energia e sulla potenza generata negli impianti della società, nonchè l'obbligo, nella proporzione anzidetta, di corrispondere le spese annue.

§. Le parti contraenti assumono l'impegno di reciproca collaborazione nei problemi della produzione e della vendita e si concedono il reciproco diritto di prelazione sugli scambi di energia.

#### Art. 6.

Immediatamente dopo la fondazione, la Verzasca S.A. rileva dal Comune di Lugano, al prezzo di costo e a carico del conto « costruzione », gli interi studi, fino a quel momento condotti, inerenti la costruzione del nuovo impianto Verzasca.

Art. 7.

Fino alla messa in esercizio del primo gruppo di macchine, verrà pagato un interesse di costruzione del 4 % sul capitale versato.

Art. 8.

Le spese annue della Verzasca S.A. (art. 5) sono così composte :

- a) spese per l'amministrazione, l'esercizio e la manutenzione corrente delle installazioni;
- b) tasse di esercizio, imposte ed altri contributi;
- c) pagamento degli interessi sui debiti e ammortamento delle spese inerenti le operazioni di mutuo;
- d) accantonamenti e ammortamenti, secondo gli statuti e le decisioni del Consiglio di amministrazione;
- e) un dividendo sul capitale di fondazione, fissato dall'assemblea generale, che non può superare dell'1 % il tasso di interesse medio dei prestiti della società;
- f) le assegnazioni al fondo di riserva legale e tutti gli eventuali ulteriori accantonamenti.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione della Verzasca S.A. è costituito da 9 membri, di cui tre spettanti allo Stato e sei al Comune di Lugano o sua azienda elettrica.

Art. 10.

I soci vegliano a che i loro rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nell'assemblea generale non abbiano a nulla intraprendere in contrasto con il presente contratto.

Art. 11.

Questo contratto viene concluso per la durata della concessione della Verzasca S.A. e non può essere disdetto.

Art. 12.

Tutte le contestazioni che sorgessero da questo contratto o da altri da esso derivati, devono essere sottoposte per importi fino a Fr. 10.000,— ai tribunali ordinari; per importi superiori al Tribunale federale che giudica come unica istanza.

---

# STATUTI DELLA VERZASCA S. A.

## I. RAGIONE SOCIALE, SEDE E SCOPO DELLA SOCIETA'

### Art. 1.

Sotto la ragione sociale «Verzasca S.A.» viene costituita una società anonima con sede in Lugano.

### Art. 2.

La Società ha quale scopo lo sfruttamento delle forze idriche della Verzasca, dei suoi affluenti, da quota 470,00 m. s/m. fino a quota 193,20 m. s/m. (livello medio Lago Maggiore) in base alla concessione relativa del . . . . .

## II. CAPITALE DI FONDAZIONE, AZIONI E OBBLIGAZIONI

### Art. 3.

Il capitale di fondazione ammonta inizialmente a Fr. 30 milioni, suddiviso in 300 azioni nominative del valore nominale di Fr. 100.000,—.

Fino al versamento integrale del capitale di fondazione, vengono consegnati agli azionisti certificati.

### Art. 4.

Le azioni possono essere trasferite solo con il consenso del Consiglio di amministrazione.

La cessione non può essere rifiutata, se acquirente è un'azienda cui un azionista è interessato, purchè questa abbia accettato il contratto di fondazione.

### Art. 5.

Ulteriori mezzi finanziari possono essere procurati dal Consiglio di amministrazione, sia sotto forma di prestiti a lunga scadenza, sia mediante anticipi transitori.

## III. ORGANI DELLA SOCIETA'

### a) assemblea generale

### Art. 6.

L'assemblea generale ha le seguenti competenze :

- a) la stipulazione e la revisione degli statuti;
- b) l'elezione del Consiglio di amministrazione e dei revisori;
- c) l'accettazione del conto perdite e profitti, del bilancio e della relazione, come pure la disposizione sull'utilizzazione dell'utile netto;
- d) l'approvazione dell'amministrazione.

### Art. 7.

Soltanto gli azionisti iscritti nel libro delle azioni sono autorizzati a partecipare all'assemblea generale.

I rappresentanti necessitano di una procura scritta loro intestata, il cui controllo spetta al Consiglio di amministrazione.

### Art. 8.

L'assemblea generale viene convocata dal Consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata agli azionisti iscritti nel libro delle azioni, con preavviso di 14 giorni.

Nella convocazione sono indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, come pure la lista delle trattande.

Conformemente alle disposizioni di legge (art. 701 CO), possono anche essere tenute riunioni di tutti gli azionisti.

Se per lo svolgimento di una trattanda, espressamente menzionata nella convocazione, il numero delle azioni rappresentate è insufficiente, alla prima assemblea generale ne seguirà immediatamente una seconda, che sarà valida indipendentemente dal numero delle azioni rappresentate.

#### Art. 9.

Ogni azione rappresenta un voto.

Ad eccezione dei casi in cui, per legge, una maggioranza qualificata è richiesta, l'assemblea generale decide a maggioranza assoluta dei voti validi emessi.

#### Art. 10.

L'assemblea generale ordinaria ha luogo una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Assemblee generali straordinarie hanno luogo, ossquisite le disposizioni legali, a richiesta di un'assemblea generale ordinaria, del Consiglio di amministrazione, dei revisori o di un azionista.

#### Art. 11.

Se un azionista non chiede espressamente lo scrutinio segreto, le votazioni ed elezioni durante l'assemblea hanno luogo a voto aperto.

#### Art. 12.

La presidenza durante l'assemblea generale spetta al presidente del Consiglio di amministrazione, e nell'eventualità di un suo impedimento, al vice-presidente o a un altro membro.

L'incaricato del protocollo viene designato dalla presidenza.

Non è necessario che sia un azionista.

Gli scrutatori vengono scelti dall'assemblea.

#### *b) Consiglio di amministrazione*

#### Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione consta di 9 membri. Ogni membro del Consiglio di amministrazione rimane in carica per un periodo di tre anni.

Nuovi membri subentrano ai loro predecessori anche per quanto riguarda la durata della carica.

#### Art. 14.

Per ogni periodo il Consiglio di amministrazione sceglie fra i suoi membri un presidente e un vice-presidente e nomina un incaricato del protocollo, che può anche non fare parte in qualità di membro, del Consiglio di amministrazione.

#### Art. 15.

A favore di ogni membro, per il periodo della sua permanenza in carica, verrà depositata un'azione alla sede della società.

#### Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dirige, sorveglia e controlla l'amministrazione degli affari.

Tutte le pratiche che, per legge o conformemente agli statuti, non sono conferite all'assemblea generale, o ad altri organi della società, sono affidate al Consiglio di amministrazione.

#### Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del presidente, e, nella eventualità di un suo impedimento, del vice-presidente, come pure a richiesta scritta di uno dei suoi membri.

La convocazione ha luogo, a mezzo lettera raccomandata, almeno 8 giorni prima della seduta.

#### Art. 18.

Per decidere validamente devono essere presenti almeno i  $\frac{2}{3}$  dei membri. Le decisioni sono prese alla maggioranza semplice dei voti. In casi urgenti, una decisione può essere presa mediante circolare.

Un membro del Consiglio di amministrazione può farsi rappresentare da un altro membro, munito di una procura conferita per la seduta in questione.

Un membro non può assumere rappresentanza per più di una procura.

Le deliberazioni sulle trattande e le relative decisioni sono annotate a protocollo.

#### Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione può delegare a un comitato una parte delle sue competenze.

Il Consiglio di amministrazione indica le persone cui compete la firma vincolante la società e il modo in cui la firma impegna la medesima, ritenuto che la società può essere vincolata soltanto mediante la firma collettiva di due persone.

#### *c) Ufficio di revisione*

#### Art. 20.

L'assemblea generale ordinaria designa ogni anno per l'esercizio corrente, due revisori e due sostituti che possono anche non essere azionisti.

I revisori esaminano se il conto perdite e profitti e il bilancio, sottoposti all'assemblea generale concordano con i relativi libri contabili, se sono stati allestiti conformemente alle disposizioni in vigore, e se la presentazione dei risultati d'esercizio e della situazione patrimoniale corrisponde ai dispositivi legali applicabili.

#### IV. CONTABILITA'

#### Art. 21.

L'esercizio viene chiuso il 31 dicembre d'ogni anno. Al più tardi entro 3 mesi, i conti devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione e messi a disposizione dei revisori.

Il bilancio viene allestito secondo i principi di una oculata amministrazione degli affari, e, in quanto gli statuti non stabiliscano altrimenti, secondo le prescrizioni legali.

#### Art. 22.

Riservate le disposizioni legali, statutarie e contrattuali, il Consiglio di amministrazione decide in merito all'ammontare delle somme devolute ai fondi e circa l'impiego dei mezzi disponibili.

#### Art. 23.

Il dividendo non deve superare dell'1 % l'interesse medio dei prestiti delle società.

Fino alla messa in esercizio del primo gruppo delle macchine, viene pagato, invece del dividendo, un interesse di costruzione del 3  $\frac{1}{2}$  %.

## V. PUBBLICAZIONI

### Art. 24.

Le pubblicazioni riguardanti la società avvengono sul Foglio svizzero di commercio.

Comunicazioni agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata.

Rimane riservata al Consiglio di amministrazione la designazione di ulteriori organi per le pubblicazioni.

## VI. CONTESTAZIONI

### Art. 25.

Tutte le contestazioni derivanti dall'applicazione di questi statuti devono essere sottoposti ai tribunali ordinari per importi fino a fr. 10.000,—: e al Tribunale federale quale unica istanza, per importi superiori.

---

